



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8458 - Data adozione: 16/06/2017

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Anticipo periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi nelle province di Lucca e Massa Carrara.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/06/2017

Numero interno di proposta: 2017AD009964

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2016, approvato con DGR n. 50/2014, modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016 e prorogato con DGR n. 1397/2016, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;
- il DD n. 7740/2017 con il quale è stato anticipato al 10 giugno 2017 il periodo a rischio nelle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e della Città Metropolitana di Firenze;

Considerato:

- che anche per le zone nord-occidentali del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede attualmente condizioni di alto rischio per l'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni sul probabile persistere di condizioni di alta pressione con temperature nel complesso superiori alle medie stagionali per l'ultima decade del mese di giugno 2017;
- che, nel corso degli ultimi giorni, si sono verificati alcuni incendi boschivi nei territori a maggior rischio delle province di Lucca e Massa Carrara;

DECRETA

- di anticipare al 20 giugno 2017 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, sull'intero territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE